

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XII - N. 1

1980

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 1

IUNIO 1980

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Allocutiones

- I. Ad Victores XXII Certaminis Vaticani et ad Moderatores et Socios Operis Fundati « Latinitas » 3
- II. Ad Praelatos Auditores Sacrae Romanae Rotae ineunte anno iudiciali 6
- III. Ad Unionem Iuristarum Catholicorum Italiae 12
- IV. Ad participes VII Cursus Renovationis Canonicae a Pont. Universitate Gregoriana promoti 15

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

- Decisio diei 26 aprilis 1980 (Null. matr.: restitutionis in integrum) 18

Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis

- Responsa ad proposita dubia 23

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

- I. Coetus specialis « De Lege Ecclesiae Fundamentali » 25
- II. Coetus studiorum « De Populo Dei » 48
- III. Coetus studiorum « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » 130
- IV. Coetus studiorum de Processibus: « De iudicio criminali » 188

- NOTITIAE 200

II

COETUS STUDIORUM « DE POPULO DEI »

Examen animadversionum exhibitarum circa schema
ex processu verbali lingua italica confecto

I SESSIONE

Dal 15 al 20 ottobre 1979 ha avuto luogo nella sede di questa Pontificia Commissione la I sessione del gruppo di studio costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli organismi consultivi circa lo schema « De Populo Dei ».


Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Pontificia Commissione e S. E. Mons. Rosalio Castillo Lara, Segretario. È Relatore il Rev.mo Mons. Guglielmo Onclin, Segretario aggiunto. Gli attuari sono i Rev.di D. Giuliano Herranz e Mons. Nicola Pavoni, Officiali della medesima Commissione. Sono inoltre presenti: S. E. Mons. G. M. van Zuylen, Vescovo di Liegi, ed i Rev.mi K. Mörsdorf, A. del Portillo, V. Bavdaz, E. Eid, W. Aymans ed il Prof. P. Gismondi.

Seduta del 15 ottobre 1979

Mons. Segretario, dopo aver salutato e ringraziato i convenuti, traccia alcune linee generali che riguardano l'impostazione del lavoro di revisione dello schema, da portare a termine possibilmente entro il mese di giugno 1980, attraverso 9 sessioni di studio settimanali. Quindi dà la parola al Relatore.

Il Relatore rende noto che tutte le osservazioni fatte allo schema sono state raccolte e sintetizzate in due fascicoli: uno contenente la sintesi delle osservazioni scritte in francese, inglese e tedesco; l'altro con la sintesi delle osservazioni fatte in latino, italiano, spagnolo e portoghese. Nella prima parte dei due fascicoli sono esposte le osservazioni generali allo schema, alla sua struttura, al titolo, ecc., mentre nella seconda parte sono sintetizzate le osservazioni particolari fatte alle singole parti, ai singoli libri, titoli, capitoli e canoni. Quindi si passa alla lettura delle osservazioni generali esposte nei due fascicoli.

Dopo la lettura, il Relatore propone di passare alla discussione delle osservazioni generali.



Un Consultore pensa sia bene discutere e chiarire il rapporto tra la legge fondamentale e lo schema « De Populo Dei », anche perché molti canoni della prima parte dello schema « De Populo Dei » si trovano anche nella LEF. È necessario che ci sia una correlazione stretta tra lo schema « De Populo Dei » e la LEF in modo che le obbligazioni contenute nei canoni del nuovo Codice trovino esatto riscontro nei canoni della LEF, pur trattandosi di una normativa di natura diversa. Bisognerà vedere caso per caso, nei singoli canoni.

Il Relatore fa notare che nella LEF è contenuto solamente ciò che è fondamentale, e quindi non possiamo inserire in essa le norme particolari dei diversi istituti che ci sono nella Chiesa. I particolari devono essere inseriti nel Codice, dove si possono sottolineare anche le differenze tra il Codice latino e quello orientale.

Mons. Segretario dice che i canoni contenuti nella LEF non devono essere necessariamente ripetuti nel Codice. Molte volte non si tratta però di una vera ripetizione, ma di una enucleazione e di un adattamento delle norme generali della LEF alle esigenze della Chiesa latina. È però difficile stabilire ora dei principi generali, bisognerà decidere nell'esame dei singoli canoni.

Un altro Consultore propone che sia formulato un catalogo unico dei « diritti e doveri » di tutti i *christifideles* da inserire nella LEF. Invece i « diritti e doveri » particolari, che riguardino cioè le singole categorie di fedeli o materie molto concrete, siano collocati nelle varie parti del Codice. È bene evitare la duplicità.

Un terzo Consultore dichiara che la questione del rapporto tra lo schema « De Populo Dei » e la LEF è di grande importanza per la Chiesa orientale. A causa della emigrazione, gran parte degli orientali è a contatto con la Chiesa latina. È necessario pertanto che tanto questa Commissione come la Pontificia Commissione per la revisione del CICO elaborino gli schemi, avendo sempre presente la LEF.

Lo stesso Consultore fa presente, riguardo al principio di sussidiarietà, a cui si accenna pure nelle osservazioni generali allo schema, che nelle Chiese orientali molte formulazioni giuridiche concrete sono rimandate alle singole Chiese rituali *sui iuris* in ossequio alle proprie particolari esigenze.

Il Relatore fa notare che anche negli schemi del CIC molte cose sono delegate alle Conferenze dei Vescovi, ma le stesse non possono impegnarci in un lavoro grande e specializzato come quello che richiede la formulazione di una dettagliata normativa giuridica. Non hanno né

gli uomini adatti né il tempo. Non solo, ma ci sono vescovi che sono contrari a che si deleghino troppe cose alle Conferenze Episcopali.

Mons. Segretario concorda con quanto detto dal Relatore: aggiunge che comunque l'applicazione del principio di sussidiarietà si dovrà vedere nello studio concreto delle singole questioni.

Un quarto Consultore, per quanto riguarda i rapporti tra LEF e Codice, richiama l'attenzione su quella che è l'interpretazione dottrinale italiana dei rapporti tra Costituzione e Codice. Crede pertanto che sia necessario mantenere il collegamento tra la LEF ed il Codice, tenendo conto della diversa natura che hanno queste due leggi. Nota inoltre, sempre per quanto concerne le osservazioni generali, che sarebbe opportuno eliminare il termine « nazionale » riguardo alle Conferenze Episcopali, ecc., anche perché è limitativo per la legge generale della Chiesa Cattolica dover riferirsi alla situazione attuale delle singole nazioni. È contrario che venga soppresso il termine « Sacri » come aggettivo ai sostantivi « pastores », « ministri », ecc. secondo la proposta fatta da un organismo consultivo.

Mons. Segretario: Alcune osservazioni generali si riferiscono alla definizione della Chiesa come « Communio » e non come struttura, come organizzazione gerarchica. Alcuni sostengono che la Chiesa, nel nostro schema, non viene presentata come comunione nello spirito, ma come un gregge che si dirige con autorità.

Il secondo Consultore: La questione proposta non riguarda un solo canone, ma la forma in cui la nozione di « communio » viene considerata nel trattare delle strutture della Chiesa: ciò lo si potrà meglio vedere nell'esame dei singoli canoni.

Il primo Consultore: Il Codice non ha il compito di proporre dichiarazioni dottrinali, ma di trattare le norme riguardanti le strutture e gli istituti della Chiesa. Bisogna poi evitare la confusione che potrebbe originare una concezione democratica della Chiesa, la quale è il popolo di Dio gerarchicamente ordinato.

Il Relatore: Quando si parla della Chiesa come comunione, varie osservazioni rifiutano l'espressione, perché nel Codice non si deve fare teologia. C'è poi in altre osservazioni la preoccupazione che il termine « communio » proponga una Chiesa con tendenza troppo democratica.

Mons. Segretario: Dai pareri espressi dalla maggioranza degli organismi consultivi ed anche dalla discussione avuta, si deduce che non si vede la necessità di introdurre profondi cambiamenti nello schema. Propone perciò di passare all'esame di alcune osservazioni più concrete, come quella riguardante il titolo dello schema.

Riguardo alle *osservazioni fatte circa il titolo* dello schema, il Relatore pensa che si potrebbe dire « De Populi Dei structura ». La proposta piace anche al primo Consultore.

Il secondo Consultore preferisce « De Populi Dei structuris », in plurale, perché nel Libro II si tratta insieme dello « ius constitutivum » e dello « ius consociativum ».

Il terzo Consultore concorda con il secondo perché nello schema non si parla solamente della struttura della Chiesa, ma della organizzazione e delle leggi con le quali viene governato il popolo di Dio. « Structura », in singolare, sarebbe troppo limitativo.

Un quinto Consultore preferisce che si parli « De Populi Dei membris », piuttosto che di struttura.

Mons. Segretario pensa che il termine « structura » sia troppo statico ed incapace di designare quanto, riguardo alle persone, è contenuto nel Libro II.

Il quarto Consultore preferisce il termine « persona » a quello di struttura e propone il seguente titolo: « De personis in Ecclesia seu de Populo Dei ».

Il primo Consultore preferisce la formula proposta da una Conferenza Episcopale: « De Populi Dei structura ». Infatti nelle due espressioni « De Populo Dei » e « structura » è compresa sia la « De Ecclesiae constitutione hierarchica », sia le altre parti dello schema, riguardanti le persone e le associazioni.

Il Relatore propone un'altra formula: « De Populi Dei ordinatione ».

Il terzo Consultore propone invece di dire: « De pastoralis regimine Populi Dei », perché più comprensivo della realtà ecclesiale.

Il Relatore non condivide la proposta, perché nello schema non si tratta solamente del governo della Chiesa, ma anche delle persone.

L'attuario fa notare che la questione è stata trattata anche nel gruppo di studio « De ordinatione systematica novi CIC », che si orientò nel senso di dare nel Libro II una visione organica e globale delle persone fisiche e giuridiche che compongono la Chiesa, alla stregua della Cost. *Lumen gentium*.

Mons. Segretario propone di rimandare a dopo la revisione dei canoni ogni decisione circa il titolo dello schema e tutti concordano.

Circa l'*ordinamento sistematico dello schema*, il primo Consultore fa alcune proposte, come ad esempio che si tratti « De christifidelium consociationibus » nella *Sectione IV* della 2ª parte.

Il Relatore risponde che per ora è impossibile fare una valida sud-

divisione della materia e propone di rimandare la questione a quando siano stati rivisti definitivamente tutti i canoni.

Il Card. Presidente concorda con il Relatore. Per quanto poi si riferisce alla struttura dello schema, proposta da due Conferenze Episcopali, le quali chiedono di trattare in primo luogo delle Chiese particolari, proposta che in fondo riguarda solamente l'ordinamento gerarchico della Chiesa latina come Patriarcato, nota tra l'altro che il Papa è Vicario di Cristo e Capo della Chiesa universale, non solamente della Chiesa latina.

Mons. Segretario propone il seguente ordine dei lavori:

- 1) questo gruppo di studio deve anzitutto rivedere, correggere, sopprimere, ecc. i canoni;
- 2) stabilire poi quello che deve rimanere in questo libro o deve essere trasferito in altri libri;
- 3) una volta rivisti i canoni, si potrà porre la questione se fare di tutta la materia un solo libro, oppure distribuirla in due libri.

Il primo Consultore si domanda se sia compito di questo gruppo di studio prendere decisioni che riguardano questioni molto complesse. Per es., si tratta nello schema « De Populo Dei » « De institutione clericorum », ma questi canoni hanno evidenti affinità con i canoni « De munere docendi » e quindi bisogna stabilire se devono essere trasferiti al Libro III.

Il Relatore: Ci sono alcune Conferenze Episcopali che propongono di trasferire in altro schema le norme « De institutione clericorum », ma ci sono altri organismi consultivi che preferiscono la sistemazione di questa materia nel « De Populo Dei ».

Il Card. Presidente: Nel « De munere docendi » si parla della formazione dottrinale dei chierici, mentre in questo schema si tratta della formazione spirituale e disciplinare. Quindi è meglio porre in questa parte soltanto quanto attiene a tale formazione del chierico, con qualche eventuale riferimento per quanto riguarda la formazione dottrinale.

Terminata la discussione sull'ordinamento sistematico dello schema, il Relatore propone la prima questione riguardante i titoli della *Pars Prima*, e cioè se si debba porre come titolo del *Caput I* l'espressione « De christifidelibus », oppure « De christifidelibus in genere ».

Il Card. Presidente preferisce l'espressione « De christifidelibus in genere ».

Il secondo Consultore propone che il titolo II « De personis iuridicis » sia trasferito nel Libro I, in « De actibus iuridicis ».

Il Relatore risponde che anche le persone giuridiche fanno parte del Popolo di Dio.

Il primo Consultore: I due canoni che riguardano i concetti di persona fisica e di persona giuridica nella Chiesa sono di carattere dottrinale, concettuale, quindi è meglio trasferirli nelle norme generali, dove si parla di atti giuridici.

Il quinto Consultore preferisce che si ponga come titolo della prima parte l'espressione « De christifidelibus in genere », invece di « De personis in genere », mentre nella seconda parte propone di cambiare il titolo « De personis in specie » con l'espressione « De christifidelibus in specie ».

Mons. Segretario: La prima questione è se si debba ritenere nello schema quella divisione « De personis in genere » e « De personis in specie ». Da una parte infatti lo schema parla « De personis in genere et in specie », poi sembra mutare alquanto prospettiva, perché parla « De Populo Dei » e « De christifidelibus ». Pertanto se nello schema parliamo « De christifidelibus et de Populo Dei » può essere accettata la proposta formulata da una Conferenza Episcopale e quindi trasferire nelle norme generali ciò che riguarda le persone giuridiche: in questo caso, però, il titolo non può essere « De personis in genere », ma « De christifidelibus in genere ». Se invece si vuole mantenere la distinzione classica « De personis in genere et in specie », non si può mantenere come « Titulus I » la espressione « De christifidelibus », perché si verrebbero a mescolare due concezioni ecclesiali, quella più giuridica con l'altra piuttosto ecclesiologica.

Il terzo Consultore non vede la necessità di porre come Titolo I « De christifidelibus », perché già si pone come titolo della Prima Parte « De personis in genere ». Infatti la parola « persona » si può riferire sia ai fedeli, sia ai ministri sacri; anche le persone giuridiche in qualche modo hanno riferimento con le persone e quindi con i « christifideles ».

Il secondo Consultore: Come titolo generale dello schema è stata posta l'espressione « De Populo Dei », poi nella prima e nella seconda parte si parla « De personis ». L'espressione « De Populo Dei » è essenzialmente teologica, mentre « De personis » ha un significato essenzialmente giuridico. Pertanto, se si parla prima « De Populo Dei », non si può ritornare indietro alla divisione giuridica « De personis ».

iuridicis », ma si deve proporre una suddivisione adeguata al concetto teologico.

Il quarto Consultore propone di dire nella prima parte: « De personis in genere seu de Populo Dei ».

Mons. Segretario nota che se si trasferisce la parte che riguarda « De personarum physicarum statu canonico » e « De personis iuridicis » nel Libro I (*De normis generalibus*) lo schema « De Populo Dei » può acquistare una configurazione più ecclesiologica.

Il Relatore sottolinea che se i Capitoli « De personis physicis » e « De personis iuridicis » vengono trasferiti nel Libro I, qui non si deve parlare più « De personis ».

Mons. Segretario concorda con il Relatore, e fa notare che nello schema in genere non si tratta « De personis », ma dei « christifideles », anche se vengono posti i concetti di persona fisica e del suo stato canonico.

Seduta del 16 ottobre 1979

Mons. Segretario ripropone alla discussione la questione sull'impostazione ecclesiologica o giuridica dello schema. Domanda come primo punto se nello schema si deve trattare « De personis in genere » e come secondo punto se la parte riguardante « De personis » sia da trasferirsi nel Libro I « De normis generalibus ». Per quanto poi concerne il titolo dello schema, qualora non si parlasse più « De personis », ma « De christifidelibus », potrebbe rimanere anche « De Populo Dei ».

Il Relatore afferma che se ammettiamo quanto propone una Conferenza Episcopale, la parte che nel nostro schema tratta della vita consacrata non è al suo posto perché non fa parte della struttura gerarchica, e pertanto deve essere trasferita in altro libro.

Il secondo Consultore dice che la sezione riguardante gli Istituti di vita consacrata può essere posta come sezione terza, perché il diritto costituzionale riguardante la struttura gerarchica della Chiesa viene trattato nelle sezioni prima e seconda.

Il primo Consultore nota che tra il diritto costituzionale ed il diritto associativo c'è una differenza fondamentale. Il diritto costituzionale ha il suo fondamento nel battesimo, mentre il diritto associativo ha il suo fondamento nella libera scelta degli individui. « Hic sacramentum hic libera decisio christianorum ». Molte volte ha proposto che le due materie fossero trattate in libri diversi, ma la proposta non è stata

accettata. In un gruppo di studio si decise di porre in un solo libro sia l'aspetto riguardante il diritto costituzionale sia quello riguardante il diritto associativo; per questo motivo è stato scelto un titolo che comprendesse sia l'uno che l'altro diritto: « De Populi Dei structura ». Naturalmente è un compromesso.

La distinzione sistematica del Codice vigente — continua il Consultore — è fatta tra persone e cose (non è adeguata per il diritto canonico). La distinzione infatti appartiene al diritto privato ed ha origine nel Diritto Romano. Nel nostro schema si parla della struttura della Chiesa, quindi il titolo « De personis » non è adatto. Tutto il Codice tratta del popolo di Dio; noi dobbiamo stabilire quale parte del « De Populo Dei » si vuole trattare nel Libro II. Gli piace la proposta fatta dal Relatore di cambiare il titolo « De Populo Dei » in « De Populi Dei ordinatione ».

Il terzo Consultore preferisce il suggerimento del Relatore, perché la parola « ordinatio » esprime meglio della parola « structura » la vita che si svolge nella Chiesa.

Il primo Consultore afferma che delle persone si parla sia nel Libro I che nel Libro II del Codice. Nell'uno e nell'altro caso si tratta di soggetti di diritto e della loro capacità di agire nella Chiesa. Ciò che riguarda la capacità giuridica ad agire dovrebbe essere trattato nel Libro I « De actibus iuridicis ». Questo non impedisce che alcune questioni che hanno specifiche relazioni con lo stato canonico delle persone fisiche, per es. il domicilio, vengano trattate nel Libro II, dove si parla dello stato canonico concreto dei cristiani.

Mons. Segretario dice che la questione della costituzione del soggetto di diritto, cioè « De persona », non viene trattata né nel Libro I né nel II, ma nella LEF, nel canone fondamentale dove si dice: « Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, etc. ». Propone — e viene accettato — di rimandare le questioni dei Titoli e dell'ordinamento sistematico, già sufficientemente discusse, e di passare all'esame concreto dei canoni.

Can. 1

Il testo è il seguente:

« Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione atque nisi obstet lata legitime sanctio ».

Mons. Segretario nota, prima che si inizi la discussione, che questo è un canone della LEF, quindi non si può modificare senza modificare anche il Canone della LEF. Come alcuni propongono, possiamo lasciare questo canone solamente nella LEF, dove già è stato approvato da 25 Consultori e dalla commissione cardinalizia. Come primo canone possiamo mettere il canone 16 dello schema, con le dovute modifiche con le quali si possono sopprimere gli aspetti teologici (Battesimo) già trattati altrove e si possono aggiungere altre espressioni riguardanti la persona giuridica: *de iuribus*, *de officiis*, *de personalitate in iure canonico*, ecc. Pertanto pone i seguenti quesiti:

1) Deve rimanere nel Libro II il canone o è sufficiente quello della LEF?

2) Se rimane nel Libro II, deve essere unito con una opportuna sintesi al can. 16?

3) Quali sono le modifiche eventuali da introdurre?

Il quarto Consultore nota che in un nuovo Codice che si ispira all'ecumenismo non possiamo dimenticare il problema della soggettività del non battezzato. Secondo lui il concetto di soggettività con il Vaticano II è esteso anche ai non battezzati che sono anch'essi soggetti di diritto canonico.

Il Relatore risponde che il battesimo è necessario perché un uomo diventi nella Chiesa soggetto di diritto canonico. I non battezzati non hanno né obblighi né diritti canonici. Questo vale anche per i protestanti.

Il sesto Consultore concorda con il Relatore per quanto riguarda la nozione di personalità canonica. Altra cosa è il riconoscimento da parte della Chiesa a tutti gli uomini dei diritti che scaturiscono dalla loro dignità di persona.

Il terzo Consultore crede che questo argomento sia importante in quelle parti della terra dove la maggioranza non è cristiana. Secondo lui ogni uomo in quanto figlio di Dio ha diritto alla Chiesa.

Il Relatore interviene dicendo che ogni uomo ha questo diritto morale, ma non è un diritto canonico.

Il terzo Consultore è concorde ma pone la distinzione tra il diritto che ogni uomo in quanto tale ha « alla Chiesa » ed il diritto che i cristiani in quanto tali hanno « nella Chiesa ».

Il quarto Consultore afferma che non è esatto che non ci sia l'esercizio di determinati diritti canonici da parte dei non battezzati specie per quanto riguarda il diritto matrimoniale ed in regioni in cui il Cri-

stianesimo è in minoranza. Al di là di questa realtà pensa che la Chiesa Cattolica che proclama l'ecumenismo non può non considerare in qualche modo nella sua legislazione il diritto che ogni uomo può avere, anche se non battezzato, ad essere battezzato.

Il Relatore risponde dicendo che nella LEF si afferma che la Chiesa riconosce i diritti naturali di tutti gli uomini, ma non ne può riconoscere i diritti canonici.

L'Attuario nota che la formula di cui parla il Relatore è nel canone 3 della LEF che così si esprime:

« Ecclesia omnibus et singulis hominibus, utpote ad imaginem Dei creatis, dignitatem humanae personae propriam recognoscit et profitetur, itemque officia et iura quae ex eadem profluunt agnoscit atque, omnium hominum vocationis ad salutem ratione, etiam tuetur ».

Il terzo Consultore dice che ci sono non battezzati che vogliono fare una causa per sposare una persona cattolica e in questo caso si può parlare di diritto alla Chiesa. Nel canone però si tratta della « incorporazione » nella Chiesa come persona con tutti i diritti e i doveri.

Il primo Consultore afferma che nella Chiesa si diventa « persona » solamente con il battesimo. Il diritto ad essere battezzato non è un diritto canonico. Per quanto riguarda i matrimoni misti la Chiesa ha la potestà di giudicare su queste questioni.

Il quarto Consultore ritorna ancora sulla questione dicendo che la formula potrebbe essere questa: dopo aver detto nel canone « Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur », si precisi che la soggettività giuridica viene riconosciuta a tutti gli uomini. Dice ancora che in ogni Codice del mondo si riconosce la soggettività giuridica all'uomo sia esso indigeno sia esso straniero. Quando poi si celebra un matrimonio misto e si obbliga il non battezzato ad assumere determinati obblighi verso l'altro coniuge e verso la prole, questo non battezzato è o diventa un soggetto di diritto che viene preso in considerazione perché quella manifestazione di volontà per cui si assume un impegno canonico presuppone una soggettività giuridica.

Il primo Consultore fa notare a questo Consultore che bisogna distinguere l'ordine naturale dall'ordine soprannaturale. Quello che afferma questi ha validità nell'ordine naturale. Nessuno nega la legittimità e la validità del matrimonio di coloro che non sono battezzati.

Mons. Segretario afferma che non si può porre sullo stesso piano una persona giuridica che gode la pienezza dei diritti e dei doveri nella Chiesa con una persona che solamente per eccezione ed indirettamente goda di un diritto o di un dovere. Pertanto non crede opportuno fare

una norma generale in cui si comprendano ugualmente i due supposti. Chiede poi che si voti sulla questione e cioè se piace che si aggiunga qualche cosa nella parte generale dello schema che riguardi la soggettività giuridica nel diritto canonico dei non battezzati.

Votano tutti contro, eccetto il quarto Consultore.

Si passa all'esame concreto del testo del canone 1, per vedere se debba rimanere nello schema oppure solamente nella « Legge Fondamentale ».

Il Relatore è dell'avviso che il canone, sia pure provvisoriamente, deve rimanere nello schema.

Il terzo Consultore sottolinea che il can. 1 è il cardine dello schema, pertanto invita a lasciarlo nello schema e a fare tutte le osservazioni utili per completarlo anche sotto il profilo applicativo in modo tale che non rimanga un canone fondamentale solamente in teoria.

Mons. Segretario conferma l'importanza del canone dicendo che è il cardine di tutto il Codice, perché definisce il soggetto di diritti e di doveri, per questo motivo dovrebbe essere posto come canone preliminare a tutto il Codice.

Il primo Consultore concorda con il Segretario e quindi pensa che il canone sia da mettere nella LEF. Qualora la LEF non venisse promulgata, il canone deve necessariamente essere inserito come preliminare a questo schema.

Il Card. Presidente consiglia di lasciare il canone in questo schema, magari tra parentesi per ora, perché la promulgazione della LEF per ora non è assolutamente certa e comunque potrebbe essere ritardata.

Il primo Consultore dichiara che la promulgazione della LEF è di grande importanza per la Chiesa.

Il quarto Consultore propone di lasciare il canone 1 nello schema perché tecnicamente è possibile e a volte opportuno che certi principi enunciati nella LEF siano ripetuti nel Codice.

Il primo Consultore ribadisce la necessità della promulgazione della LEF per la Chiesa. Non è assolutamente sufficiente il Codice che non può comprendere l'universalità della Chiesa e le strutture ecumeniche perché riguarda solamente la Chiesa latina.

Mons. Segretario chiede che venga fatta la votazione sulla seguente proposta: Il can. 1 deve essere soppresso dallo schema e trasferito nella LEF?

Placet 7, non placet 2.

Fatta la votazione, si passa ad analizzare il can. 16 che dovrà prendere il posto dell'attuale can. 1.

Can. 16

Il testo del canone è il seguente:

« Nomine christifidelium intelleguntur homines qui, utpote baptismo Christo incorporati, in Populum Dei sunt constituti, quique hac ratione, de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali pro parte sua participes facti, unusquisque secundum propriam condicionem iuridicam, ad missionem quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit exercendam vocantur ».

Il primo Consultore dichiara che il canone sostanzialmente gli piace, ma siccome dovrebbe essere il primo canone dello schema non vede perché si debba incominciare con la definizione di « christifideles ». Preferisce che si ponga subito una norma e consiglia di cambiare il canone in questo modo:

« Christifideles qui, baptismo in *Populum Dei constituti, Christo sunt incorporati*, quique hac ratione, de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali *suo modo* participes facti, unusquisque secundum propriam condicionem iuridicam, ad missionem quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit exercendam vocantur ».

Il Relatore afferma che non si può dire « Christifideles qui » e che è meglio dire « Christifideles utpote baptismo ... ».

Il secondo Consultore dice che la proposta delle variazioni al testo fatta da una Conferenza Episcopale in cui si raccomanda di porre in più logica progressione « qualitas membri Ecclesiae et hac ratione colligatio per gratiam cum Christo » deriva dalla Cost. « Lumen gentium ».

Il primo Consultore, circa l'incorporazione in Cristo e l'essere costituiti membri della Chiesa, dice che i due elementi non possono essere separati. L'incorporazione in Cristo appartiene più alla sfera della grazia, mentre l'incorporazione nella Chiesa esprime un aspetto essenzialmente giuridico.

Il Relatore preferisce la formula dello schema e non vede la ragione di invertire l'ordine espresso nel canone se, sia l'incorporazione a Cristo che l'incorporazione alla Chiesa avvengono nello stesso momento.

Il secondo Consultore riferisce che un Consultore ormai defunto, per giustificare l'emendamento del testo dello schema, diceva che la qualità dei membri della Chiesa è « res et sacramentum ».

Il Relatore riporta l'espressione della Cost. « Lumen gentium » dove è stata messa l'espressione riportata nel testo del canone: « Utpote baptismo Christo incorporati in populum Dei sunt constituti ».

Il Card. Presidente pensa che sotto l'aspetto giuridico è preferibile dire: « baptismo in populum Dei constituti, Christo sunt incorporati ».

Mons. Segretario domanda ai convenuti se, secondo il loro parere, il can. 16 come canone introduttivo sia sufficiente così com'è, oppure si debba in esso fare anche menzione « de iuribus et officiis ».

Il Relatore e il primo Consultore sono contrari alla menzione « de iuribus et de officiis ».

Il Relatore propone un'altra questione secondo il suggerimento di un organo consultivo per cui in un certo senso tutti coloro che sono battezzati sono *popolo di Dio* (*christifideles*), quindi l'espressione « popolo di Dio » (*christifideles*) non è riservata ai cattolici.

L'Attuario, invitato a parlare, nota che nel canone implicitamente si afferma che qui, cioè nel CIC, si chiamano « christifideles » quelli che sono in piena comunione con la Chiesa.

Il Relatore risponde che si chiamano « christifideles » anche coloro che pur essendo battezzati non sono in piena comunione con la Chiesa.

Il terzo Consultore: Per evitare malintesi, si dovrebbe dare un significato univoco alla parola « christifideles » e « christiani ». Nel can. 1 del nostro schema: « Baptismo homo ... quae christianis ... » si parla solamente dei cattolici oppure di tutti i battezzati? Ed allora come si può dire al can. 1 « lata legitime sanctio »?

Il Relatore fa notare che nel canone 1 si dice anche « quatenus in ecclesiastica sunt communione ... ».

L'Attuario dice che nella LEF (cf. can. 7 §§ 1-2) si attribuisce il nome di cristiani a tutti i battezzati, anche ai non cattolici, che secondo il § 2 dello stesso can. 7 non sono obbligati alle leggi « mere ecclesiasticae ».

Il Relatore fa notare che non tutti i canoni del CIC sono leggi « mere » ecclesiastiche; ci sono molte leggi naturali e positive divine nel Codice.

Il primo Consultore afferma che non si può usare il termine « christifideles » solamente per i cattolici.

Mons. Segretario dice che il can. 16 deve rimanere come è, ma domanda se ci sia da aggiungere qualcosa che riguardi, per es., i diritti e i doveri dei cristiani o eventuali limitazioni che possono sorgere dalla comunione « non piena » o dalle sanzioni.

Il Relatore nota che per quanto riguarda i diritti e i doveri, è sufficiente quanto viene detto nel can. 17 dello schema, e propone di aggiungere al can. 17, seconda riga, dopo « christifideles » la frase: « quatenus sunt in ecclesiastica communione ».

L'Attuario propone di dire « in plena communione » come già è detto nella LEF.

Il Relatore risponde che è preferibile dire « in ecclesiastica comunione » che comprende anche coloro che non sono « in plena comunione » con la Chiesa.

Mons. Segretario propone di rimandare la questione perché il can. 17 sarà analizzato ed eventualmente emendato. Per ora conviene ritornare al can. 16. Chiede pertanto se il can. 16 deve rimanere com'è, oppure si deve accettare il suggerimento del primo Consultore per cui il canone deve essere presentato non « tamquam regula loquendi sed tamquam norma ».

Il Relatore preferisce che il canone rimanga com'è.

Il quarto Consultore afferma che se il can. 1 non viene integrato con una formula che prevede la soggettività giuridica dei non battezzati, il can. 16 non è necessario perché è una ripetizione.

Mons. Segretario risponde che il can. 1 è trasferito nella LEF, mentre il can. 16 deve prendere il posto del can. 1.

Il quarto Consultore dopo questo chiarimento accetta le proposte del primo Consultore.

Mons. Segretario chiede che si faccia la votazione sulla seguente proposta: Il can. 16 deve rimanere com'è, oppure si deve accettare la proposta del primo Consultore di togliere la frase: « nomine christifidelium intelliguntur homines ... »?

Testo così com'è: placet 3.

Testo emendato: placet 5.

Mons. Segretario propone poi di rimettere ai voti se cambiare la espressione « pro parte sua » con « suo modo »; a favore della frase « suo modo » c'è il testo del Concilio, ma l'espressione « pro parte sua » ha il vantaggio di determinare non tanto il modo di esercizio, ma anche la partecipazione reale.

Il primo Consultore preferisce « suo modo » perché sottolinea meglio la differenza tra i « christifideles ».

Il Relatore ribadisce la preferenza sia per l'espressione « pro parte sua », sia per il testo così com'è. L'espressione « pro parte sua » include anche « suo modo ».

Ritorna anche sulla prima parte del testo già emendato: « Christifideles utpote ... » e propone di dire « Christifideles sunt qui utpote baptismo ... », perché così si ha una definizione normativa.

Mons. Segretario ripropone la votazione sui seguenti punti:

1) « Christifideles utpote ... » oppure « christifideles sunt qui utpote ... »: placet 8.

2) « Suo modo » (placet 5), o « pro parte sua » (placet 3), 1 astenuto.

Pertanto il testo viene così emendato ed approvato:

« Christifideles sunt qui utpote baptismo Christo incorporati, in Populum Dei sunt constituti, atque hac ratione, de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali suo modo participes facti, unusquisque secundum propriam condicionem iuridicam, ad missionem quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concedit exercendam vocantur ».

Mons. Segretario domanda se si debba aggiungere un canone preliminare sui catecumeni di cui già si parla sia nella LEF sia nel « De munere docendi ». Tutti concordano: non inserire un canone sui catecumeni.

Can. 2

Il testo è il seguente:

« § 1. Persona quae vicesimum primum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor.

§ 2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans seu parvulus et censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur ».

Il Relatore: Molti propongono che per la maggiore età sia portata l'età a 18 anni e ci si uniformi alla tendenza generale della legislazione civile. Nota che non vi è nessuna ragione per opporsi a questa proposta e concorda con la proposta di portare la maggiore età a 18 anni.

Mons. Segretario afferma che la questione della maggiore età è importante nel Codice, specie per quanto riguarda il diritto penale e processuale; secondo il codice penale emendato una persona può essere colpita da una pena canonica dopo il 16° anno; pertanto anche egli preferisce di portare l'età a 18 anni. Tutti gli altri convenuti sono d'accordo con la proposta di cambiare « vicesimum primum annum » con « duodevicesimum », eccetto il quarto Consultore, che preferisce « vicesimum » in luogo di « vicesimum primum », perché se è bene tener conto della evoluzione che vi è stata tra i giovani, è però esagerato stabilire la maggiore età prima dei 20 anni.

Tutti concordano infine nel porre la maggiore età a 18 anni.

Seduta del 17 ottobre 1979

Mons. Segretario invita i convenuti a porre attenzione sull'osservazione fatta da un organismo consultivo riguardo al titolo di questo Capitolo I, e cioè che si dica: « De personarum physicarum *circumstantiis* », perché la parola « status » si può applicare soltanto ad alcune delle circostanze enumerate nel capitolo.

Concordano tutti nel lasciare il Titolo del Cap. I così com'è. Poi si passa all'analisi del § 2 del can. 2.

Il Relatore: Circa l'osservazione fatta di adoperare l'espressione « sui compos » piuttosto che « non sui compos » afferma che nel contesto le due espressioni risultano identiche e quindi pensa sia inutile cambiare.

Concordano tutti.

Mons. Segretario fa sua la proposta di una Conferenza Episcopale di sopprimere le parole « seu parvulus ».

Concordano tutti.

Chiede, inoltre, se deve rimanere l'espressione « usum rationis habere praesumitur ». Concordano tutti che il testo rimanga.

Can. 3

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium.

§ 2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico a patria potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, servantur praescripta iuris civilis respectivae nationis, nisi ius canonicum de tutore vel de eiusdem potestate aliud praescriptum pro certis causis statuerit, aut Episcopus dioecesanus in certis casibus iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit ».

Mons. Segretario propone di accettare l'osservazione fatta da un Vescovo che consiglia di dire « ab eorum potestate » in luogo di « a patria potestate » (§ 2, 3^a riga).

Accettano tutti l'emendamento. Per il resto il testo rimane com'è.

Can. 4

Ecco il testo del canone:

« Quicumque usu rationis habitu caret censetur non sui compos et infantibus assimilatur ».

Mons. Segretario pensa che il suggerimento di una Conferenza Episcopale circa la « *maioritas limitata* » (*emancipatio*) non sia accettabile, perché introdurrebbe nel Codice un altro istituto che non è necessario poiché già nel diritto processuale c'è una norma che prevede l'incapacità ad agire per coloro che non hanno pieno uso di ragione.

Concordano tutti. Il testo rimane così com'è.

Can. 5

Il testo del canone suona così:

« § 1. *Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, defectu domicilii, quasi-domicilium habuit pater vel, si filius sit illegitimus aut postumus, mater.*

§ 2. *Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet natiuitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est ».*

Il primo Consultore circa il § 1 preferisce il testo preparato da una Conferenza Episcopale.

Mons. Segretario sottolinea due questioni principali nelle osservazioni:

1) sopprimere la parola « illegittimo » come è stato fatto in altre parti del Codice, come per es. nello schema dei sacramenti;

2) come luogo di origine del figlio, si deve assumere il domicilio dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il terzo Consultore nota che sia presso gli Ebrei che presso i Romani il domicilio della madre ha più stabilità.

Il sesto Consultore concorda sostanzialmente con la formula proposta dalla Conferenza Episcopale sopra menzionata.

Mons. Segretario preferirebbe una formula più breve, evitando l'eccessivo uso delle parole « domicilio » o « quasi-domicilio ».

Il Relatore propone la seguente formula che è sostanzialmente quella proposta dalla predetta Conferenza Episcopale:

Can. 5: « § 1. *Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi domicilium*

habuerint parentes; vel matris, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium ».

La formula è accettata da tutti.

§ 2. Tutti concordano che resti com'è.

Piace ugualmente a tutti che questo canone venga posto dopo il can. 6.

Can. 6

Questo è il testo:

« Persona dicitur: *incola*, in loco ubi domicilium; *advena*, in loco ubi quasi-domicilium habet; *peregrinus*, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; *vagus*, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium ».

Mons. Segretario di fronte ad alcune osservazioni contrarie al canone, propone di lasciare il canone così com'è, perché anche nella revisione del diritto matrimoniale è stata approvata la nozione del quasi-domicilio e quindi del vocabolo « peregrinus ». Tutti concordano.

Can. 7

Questo è il testo del canone:

« § 1. Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi, si nihil inde avocet, aut ad decennium completum sit protracta.

§ 2. Quasi-domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta.

§ 3. Domicilium vel quasi-domicilium in territorio paroeciae dicitur *paroeciale*; in territorio dioecesis, etsi non in paroecia, *dioecesanum* ».

Ad § 1

Il sesto Consultore preferisce che si ponga « triennium » o « quinquennium » al posto di « decennium ».

Il primo Consultore non vede la necessità che si cambi il canone.

Il Relatore propone di dire « indeterminato » al posto di « perpetuo ».

Il terzo Consultore preferisce che si mantenga il vocabolo « perpetuo ».

Il Relatore afferma che c'è anche una ragione storica che suggerisce di mantenere il termine « decennium »; infatti nella Chiesa si è sempre affermato che condizione per il domicilio era la permanenza protrattasi per un decennio.

Mons. Segretario risponde che non si deve mantenere il vocabolo « decennium » per una ragione storica perché oggi la Chiesa è mutata moltissimo. Pensa che non abbia poi molta importanza dire « decennium » oppure « quinquennium » o « triennium ».

Il Relatore risponde che è necessario definire il tempo di permanenza. Non basta la sola permanenza per acquisire il diritto al domicilio, ma si richiede una dichiarazione dell'Ufficiale Civile.

Mons. Segretario chiede poi il parere dei Consultori, i quali concordano tutti nel mantenere il testo com'è.

Ad § 2

Concordano tutti che sia mantenuto il testo dello schema.

Ad § 3

Il terzo Consultore ripropone l'osservazione di un Vescovo per cui si deve tener conto non solo delle parrocchie territoriali, ma anche di quelle personali.

Mons. Segretario risponde che qui non si può, perché qui si parla di domicilio che riguarda il territorio.

Concordano tutti che il testo rimanga così com'è.

Can. 8

Ecco il testo del canone:

« Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 9 ».

Non ci sono osservazioni al canone. Concordano tutti che rimanga così com'è.

Can. 9

Questo è il testo del canone:

« Uxor, ratione debitae inter coniuges vitae communionis, communi quidem ut plurimum consensu ordinandae, praesumitur habere domicilium et quasi-domicilium viri sui; potest tamen etiam proprium domicilium et quasi-domicilium acquirere ».

Il Relatore nota che le osservazioni concordano nel togliere la differenza tra uomo e donna, evidenziata nel testo dello schema.

Mons. Segretario e il Relatore presentano le questioni essenziali emerse dalle osservazioni:

- 1) si modifichi il testo in modo che non appaia la differenza tra uomo e donna;
- 2) si introduca nella seconda parte « iusta de causa » per proteggere la comunità della vita coniugale;
- 3) si sopprima « praesumitur habere » e si dica « habent »;
- 4) l'uno e l'altro possono avere il domicilio separato.

Il Relatore propone un nuovo testo:

« Coniuges, non legitime separati, commune habent domicilium vel quasi-domicilium, mutuo consensu plerumque ordinandum, iusta tamen de causa uterque possunt habere domicilium vel quasi-domicilium ».

Mons. Segretario osserva che non è necessario dire « mutuo consensu plerumque ordinandum », perché non interessa sapere per quale causa si sceglie un domicilio.

Il primo Consultore osserva che si debba oggi fare qualsiasi sforzo per mantenere la stabilità della famiglia e ciò dipende in gran parte dalla scelta del comune domicilio.

Mons. Segretario si domanda se nel diritto abbia una grande rilevanza giuridica che il domicilio sia scelto con il comune consenso. Se il domicilio non viene scelto con accordo comune non è forse ugualmente un domicilio? Qui non parliamo del diritto familiare, ma del domicilio. Sulla questione chiede poi il parere dei Consultori.

Il sesto Consultore preferisce che l'espressione « mutuo consensu » rimanga.

Il terzo Consultore concorda con il Segretario poiché in molti regimi vale ancora oggi la norma che la moglie segua il domicilio del marito. Prevede poi una difficoltà psicologica nel fatto che si debba stabilire un domicilio comune per mantenere in piedi un matrimonio. Inoltre suggerisce il testo seguente: « Coniuges commune habeant do-

micilium vel quasi-domicilium, legitime autem separati vel alia iusta de causa, uterque proprium habere possunt domicilium vel quasi-domicilium ».

Due Consultori accettano la formula proposta dal terzo Consultore.

Il primo Consultore accetta parimenti la formula del terzo Consultore, ma propone di aggiungere l'espressione che riguarda il comune consenso.

Il Relatore propone di dire « legitimae separationis ratione vel alia de causa » al posto di « legitime autem separati vel alia de causa ». Inoltre propone di dire « habeant » in luogo di « habent », perché « habeant » è più obbligante.

Tutti concordano e quindi il testo del canone viene così emendato:

« Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitimae separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere possunt proprium domicilium vel quasi-domicilium ».

Can. 10

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius cuius potestati subiicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus etiam proprium domicilium.

§ 2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatellam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris ».

Il Relatore sottolinea la proposta di una Conferenza Episcopale che mira a porre nel § 1 « Infans » al posto di « minor » per evitare contraddizioni con la seconda riga.

Mons. Segretario nota che la prima norma riguarda il minore, non l'infante, pertanto propone di non accettare il suggerimento e di mantenere il canone così com'è. Sono tutti concordi.

Can. 11

Questo è il testo del canone:

« § 1. Tum per domicilium tum per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur.

§ 2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur.

§ 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum parochus proprius est parochus loci in quo actu commoratur ».

Il testo piace a tutti così com'è.

Can. 12

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Consanguinitas computatur per lineas et gradus.

§ 2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto.

§ 3. In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto ».

Mons. Segretario informa che nella discussione per lo schema del matrimonio si notò che molti non capivano il motivo della interdizione del computo romano e in quella occasione si disse che si voleva aspettare se nelle osservazioni allo schema « De Populo Dei » veniva espresso o meno il consenso per il computo romano. Da notare che non c'è osservazione contro detto computo.

Il terzo Consultore non condivide nel § 3 l'osservazione di una Conferenza Episcopale che vorrebbe porre « in utroque simul tractu » al posto di « in utraque simul linea » perché il tratto fa parte della linea e si verrebbe a introdurre una nuova nozione che porterebbe solo confusione.

Concordano tutti che il testo resti così com'è.

Can. 13

Ecco il testo del canone:

« § 1. Affinitas oritur ex matrimonio valido, etsi non consummato, atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos.

§ 2. Ita computatur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa ».

Il Relatore e il primo Consultore sono contrari alla proposta di una Conferenza Episcopale di aggiungere, dopo la parola « valido », l'espressione « aut civili tantum », perché sarebbe un indiretto riconoscimento del matrimonio civile.

Viene respinta anche la proposta di un'altra Conferenza Episcopale

di porre nella prima riga del § 1 la parola « omni » prima di « matrimonio valido ». Infatti, secondo il primo Consultore, è sufficiente dire « ex matrimonio valido »; la parola « valido » dice che il matrimonio è stato fatto legittimamente.

Concordano tutti che il testo rimanga com'è.

Can. 14

Il testo del canone è il seguente:

« Filii qui ad normam legis civilis nationis adoptati sint, habentur ut filii legitimi eius vel eorum qui eos adoptaverint, attentis cann. 275 et 294 (recognitis "De Sacramentis") ».

Mons. Segretario insieme al Relatore e al primo Consultore, propone il testo com'è, con la soppressione del vocabolo « legitimi » e dell'ultima frase « attentis ... ».

La proposta è accettata da tutti. Pertanto il canone viene così emendato:

« Filii qui ad normam legis civilis nationis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint ».

Can. 15

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Inter varios Ecclesiae Ritus ad illum ritum quis pertinet, cuius caeremoniis ad normam iuris baptizatus est aut baptizari debuisse.

§ 2. Attamen, post receptum baptismum, alii Ritui adscribuntur:

1° qui facultatem ad alium Ritum transeundi ab Apostolica Sede obtinuerint;

2° mulieres quae, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ritum viri se transire declaraverint; matrimonio autem soluto, libere possunt Ritum, cui ad normam § 1 adscriptae erant reassumere;

3° filii quattuordecim annis minores quorum pater aut, in mixto matrimonio, pars catholica, ad alium Ritum legitime transierit; adepta vero hac aetate, possunt pristinum Ritum reassumere.

§ 3. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta in alieno Ritui recipiendi, non secumfert Ritum mutationem ».

Mons. Segretario consegna una fotocopia dove viene presentato un paragone tra lo schema latino e quello orientale. La normativa latina

non deve naturalmente assumere le decisioni della Commissione per la Revisione del CICO, ma sarebbe opportuno che vi fosse una certa concordanza tra le due normative.

Il Relatore nota la profonda differenza che c'è tra le due Commissioni fin dal § 1, infatti nello schema Libri II « De Populo Dei » il can. 15 inizia così: « § 1. Inter varios Ecclesiae Ritus ad illum quis pertinet, cuius caeremoniis ad normam iuris baptizatus est aut baptizari debuisset ».

La Commissione Orientale nel suo can. 7 de Ritibus invece propone il seguente testo: « § 1. Ipso baptismo, quisquis adscribitur Ecclesiae particulari patris; si vero sola mater sit catholica, Ecclesiae matris ».

Mons. Segretario nota che per quanto riguarda il § 1 per noi è cosa chiara perché troviamo il senso della frase « baptizari debuisset » nel can. 13 dello schema « De sacramentis », dove si dice:

« § 1. Adultus baptizetur ritu libere ab ipso electo.

§ 2. Infans baptizetur ritu parentum, nisi ob peculiare rationes parentes concordati voluntate alium ritum catholicum elegerint.

§ 3. Si unus tantum parentum sit catholicus, pars catholica omnia pro viribus faciat ut proles baptizetur ritu catholico, a parentibus, si fieri possit, concordati ratione electo ».

Propone poi la questione della parola « Ritus » che ha significati diversi nella Chiesa orientale e latina. Infatti il « rito » per gli orientali può essere comune a varie Chiese particolari « sui iuris » come avviene per le Chiese bizantine. La Commissione orientale nella revisione della LEF, dapprima propose e poi rifiutò l'espressione « Ecclesia ritualis sui iuris », preferendo la frase « Ecclesia sui iuris ». Comunque noi dobbiamo accettare « Ecclesia ritualis sui iuris » già sancita nella LEF.

Per quanto poi riguarda il n. 2 del § 2 del nostro canone, « mulieres quae, in matrimonio ... », possiamo accettare il can. 9 dello schema orientale dove si dice:

« Can. 9. Integrum est coniugi ad Ecclesiam particularem alterius coniugis transire in matrimonio ineundo vel eo durante; matrimonio autem soluto libere potest ad pristinam Ecclesiam redire ».

Per quanto poi riguarda quanto è detto nel can. 10 del Codice orientale, non è necessario che sia riportato perché la sostanza è nel can. 13 del nostro schema « De Sacramentis », dove si dice che: « Adultus baptizetur ritu libere ab ipso electo ».

Il primo Consultore nota che tutta la materia trattata in questa

parte dello schema appartiene sostanzialmente alla LEF e non si deve sistemare né nel Codice latino né in quello orientale. La questione stessa della scelta del rito richiede una normativa superiore ai due Codici. È pertanto opportuno trovare norme generali e concordanti ricavate dai testi dei due schemi, latino e orientale.

Mons. Segretario non concorda sul fatto che tutta la materia trattata nel can. 15 appartenga alla LEF. Infatti alla LEF appartiene non tutto quello che è comune sia nella Chiesa latina che in quella orientale, ma quello che veramente è fondamentale alle due Chiese.

Il secondo Consultore afferma che questa materia è estesa e complessa. Si richiede che sia completa ed identica nei due codici, ma la materia non appartiene necessariamente alla LEF ed appunto per questo si richiede piena concordanza.

Il terzo Consultore dice che la materia come impostazione generale appartiene alla LEF. La parte pratica però deve essere posta nei rispettivi codici. Se poi la promulgazione della LEF fosse rimandata, c'è una ragione in più perché la materia sia trattata nei due codici. Propone quindi di analizzare gli elementi comuni ai due schemi come per esempio la richiesta della licenza della S. Sede per passare da un rito all'altro, ecc.

Il Relatore: Per quanto riguarda l'espressione « Ecclesia ritualis sui iuris » il nostro testo era stato fatto come compromesso per andare d'accordo con la Commissione orientale, la quale in un secondo tempo rifiutò quanto aveva accettato.

Mons. Segretario propone di proseguire gradualmente alla ricerca degli elementi comuni tra i due schemi.

Il § 1 del nostro schema dice: « Inter varios Ecclesiae Ritus ad illum ritum quis pertinet ... ».

La Commissione orientale propone: « Inter varias Ecclesias rituales ad illam quis pertinet ... ».

Si potrebbe dire al posto di « Ritus » nel nostro schema « Ecclesia sui iuris » oppure « Ecclesia ritualis ».

Richiama poi l'attenzione sul seguente can. 2 proposto da una Conferenza Episcopale: « Christifidelis, in plena communione Ecclesiae constitutus, semper certo Ritui adiunctus est simulque ad aliquam Ecclesiam particularem seu Dioecesim illius Ritus pertinet ».

Il Relatore dice che non è necessario riaffermare « in plena communione Ecclesiae constitutus ».

Il secondo Consultore replica che i canoni proposti da una Conferenza Episcopale sono da inserirsi nel Titolo I da titolarsi « De chri-

stifidelium incorporatione in Ecclesia ». Pertanto questa materia è considerata fondamentale per l'incorporazione nella Chiesa; non rappresenta solamente una norma riguardante i riti e le cerimonie.

Il Relatore risponde che quanto viene proposto nel testo dalla predetta Conferenza Episcopale è stato detto in altri schemi: il testo qui proposto è un testo teorico, da manuale, piuttosto che giuridico. Pensa poi che non ci sia bisogno di dire che chi appartiene ad un rito appartiene anche ad una certa diocesi.

Il primo Consultore fa notare che l'« adscriptio » di un battezzato ad una Chiesa « sui iuris » e la scelta di una diocesi sono due cose diverse. Chiunque fa parte di una Chiesa « sui iuris » può scegliere il domicilio in una qualsiasi diocesi. La sostanza dei canoni che stiamo analizzando riguarda solamente l'incorporazione di un battezzato a una Chiesa « sui iuris ». Fa poi un'altra osservazione: le parole « cuius caeremoniis » non sono giuste. L'espressione è stata usata anche dal Codice vigente. Qui però non si tratta di cerimonie, che oggi, tra l'altro, sono state modificate anche nella Chiesa latina, bensì del fatto che un battezzato viene a far parte di una determinata Chiesa « sui iuris ». Pertanto propone che si dica: « Inter varias Ecclesias sui iuris ad illam quis pertinet in qua legitime baptizatus est ... ».

Il Relatore fa notare che attraverso le cerimonie viene determinato il rito o la Chiesa « sui iuris » nella quale una persona è stata battezzata.

Il primo Consultore risponde che non sono le cerimonie ma il luogo, l'ambiente ecclesiale in cui una persona è stata « legitime » battezzata a determinare l'appartenenza a una Chiesa « sui iuris ».

Mons. Segretario propone di dire come è già stato detto nel « De baptismo »: « Baptizetur ritu in quo ». La parola « ritus » non è identica alla parola « cerimonie ». Infatti il rito rappresenta un elemento fondamentale della Chiesa « sui iuris ».

Il Relatore aggiunge che nella Chiesa orientale la parola « rito » rappresenta la sintesi di un patrimonio dottrinale, liturgico, disciplinare.

Il primo Consultore fa notare che in questo caso non si tratta di cerimonie ma della competenza a conferire il battesimo. Se manca la competenza, il battesimo non è amministrato legittimamente. Inoltre molte Chiese orientali « sui iuris » hanno lo stesso rito, pertanto la proposta del Segretario non è adatta.

Il terzo Consultore conferma che la parola « rito » in Oriente ha un significato globale, che comprende il patrimonio di dottrine, di liturgia e di disciplina e propone due formule:

1) « Inter varias Ecclesias sui iuris ad illam quis pertinet in qua baptizatus est ... »,

oppure, per specificare che si tratta del rito liturgico, si può dire:

2) « Inter varios Ecclesiae ritus liturgicos ad illum ... ».

Mons. Segretario rispondendo al primo Consultore, afferma che la competenza viene determinata dal rito, non dal territorio o dal domicilio. Conclude questa terza riunione proponendo per il giorno seguente alcune questioni:

1) Al can. 15 § 1 si può dire: « Inter varias Ecclesias rituales sui iuris ad illam quis pertinet in qua ad normam iuris baptizatus est aut baptizari debuisset ».

2) Per la questione « de transitu » non vede la necessità di introdurre il can. 3 proposto da una Conferenza Episcopale, perché riproduce quanto è stato già detto nello schema « De Sacramentis ».

3) In linea di massima si può ammettere il can. 8 § 1 della Commissione orientale, e cioè:

« Can. 8. § 1. Nemo potest sine licentia Sedis Apostolicae ad aliam Ecclesiam particularem transire ».

Non concordano il Relatore e il primo Consultore perché ritengono errata la norma proposta dal canone.

4) Si può ammettere il can. 9 degli Orientali. Vedi il testo sopra.

Seduta del 18 ottobre 1979

Mons. Segretario apre la seduta proponendo subito la discussione del can. 15 § 1. Afferma che è già stata ammessa concordemente la formula « inter varias Ecclesias rituales sui iuris » secondo la proposta fatta alla fine della 3^a riunione.

Il primo Consultore propone che vengano soppresse le parole « sui iuris » ed inoltre propone di dire « ad illam quis pertinet in qua ad normam iuris baptizatus fuit ».

Mons. Segretario e il Relatore rispondono che le parole « sui iuris » sono necessarie, giacché si trovano anche nella LEF.

Mons. Segretario preferisce dire « baptizari debuisset » perché non ha importanza che il battesimo sia già stato amministrato o dovrà esserlo.

Il Relatore propone la seguente formula del can. 15 § 1:

« Inter varias Ecclesias rituales sui iuris ad illam baptizatus pertinet in qua ad normam iuris baptizandus erat ».

Il secondo Consultore afferma che questa norma deve definire l'appartenenza ad una Chiesa. Tre sono le ragioni che possono stabilire l'appartenenza ad una Chiesa: il battesimo, la conversione ed il passaggio da una ad un'altra Chiesa. Queste tre ragioni non possiamo trovarle nel canone « De Sacramentis » perché tratta solamente del battesimo dei bambini.

Mons. Segretario risponde che nel « De baptismo » si parla anche degli adulti e legge il can. 13 § 1: « Adultus baptizetur ritu ab ipso libere electo ».

Si passa poi ad analizzare il § 2.

Mons. Segretario e il Relatore propongono varie correzioni al testo ed il § 2 viene emendato nel modo seguente:

« § 2. Attamen, post receptum baptismum, alii Ecclesiae rituali sui iuris adscribuntur:

1° qui facultatem transeundi ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris ab Apostolica Sede obtinuerit;

2° coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris viri se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad pristinam Ecclesiam redire;

3° filii quattuordecim annis minores quorum parentes, ratione transitus utriusque aut alterutrius coniugis, ad eandem Ecclesiam ritualem sui iuris pertinent vel, in matrimonio mixto, pars catholica ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris transierit ».

Mons. Segretario nota che nel n. 3 c'è una differenza con il Codice orientale che in luogo di « parentes » pone « pater ».

Il sesto Consultore è perplesso di fronte alla frase « ad eandem Ecclesiam ... » nella 2-3 riga del n. 3 perché può darsi il caso che i coniugi facciano parte di diverse Chiese rituali.

Il terzo Consultore nota che la figura del « pater » per gli orientali è un elemento determinante, quindi preferisce, per facilitare la concordanza tra i due Codici, la parola « pater » al posto di « parentes » proposta dal Relatore.

Mons. Segretario non gradisce l'espressione « ad eandem Ecclesiam ... pertinet ... ». Preferisce l'espressione dello schema « ad aliam ... transierit ». Lo stesso propone ai Consultori di esprimere il loro parere circa il § 2 nn. 1, 2, 3.

Tutti concordano con la formula proposta dal Relatore ai nn. 1, 2, 3.

Per il n. 3 Mons. Segretario e il terzo Consultore preferiscono la formula dello schema orientale.

Mons. Segretario propone di aggiungere al n. 3 la frase: « Ceteri vero filii minoris aetatis transire possunt, si ipsi volunt ».

Concordano tutti, eccetto il Relatore.

Il § 3, con le correzioni apportate dal Relatore, è il seguente:

« Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritus alius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae ».

Questo § 3, così emendato, piace a tutti. Viene poi presentato il testo del can. 15 così emendato:

« § 1. Inter varias Ecclesias rituales sui iuris ad illam baptizatus pertinet in qua ad normam iuris (« De Sacramentis », can. 20) baptizandus erat.

§ 2. Attamen, post receptum baptismum, alii Ecclesiae rituali sui iuris adscribuntur:

1° qui facultatem transeundi ad aliam Ecclesiam ritualement sui iuris ab Apostolica Sede obtinuerit;

2° coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualement sui iuris viri se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad pristinam Ecclesiam redire;

3° filii quattuordecim annis minores quorum parentes, ratione transitus utriusque aut alterutrius coniugis, ad eandem Ecclesiam ritualement sui iuris pertinent vel, in matrimonio mixto, pars catholica ad aliam Ecclesiam ritualement sui iuris transierit.

§ 3. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritus alius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae ».

Al § 2, n. 2 si concorda di dire « alterius coniugis » al posto della parola « viri ».

Il secondo Consultore propone di aggiungere un quarto numero al § 2 così formulato: « Ceteri filii minores eorum de quibus in n. 1, 2 ante decimum quartum aetatis annum completum, adepta vero hac aetate possunt ad pristinam Ecclesiam redire ».

Il Relatore propone la seguente formula come n. 3 del § 2: « Filii eorum de quibus in n. 1 et 2 ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, iidem filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam legitime transierit; adepta vero hac aetate possunt ad pristinam Ecclesiam redire ».

Concordano tutti con questo testo, eccetto Mons. Segretario e il terzo Consultore che preferiscono la formula degli Orientali.

* * *

Dopo l'ampia discussione sul can. 15 si passa al Capitolo II.

Il secondo Consultore ripropone ancora la necessità di un elenco dei diritti e dei doveri da porsi nella LEF.

Mons. Segretario propone di leggere i vari canoni e fare un paragone con i canoni della LEF.

Il Relatore pone la questione se questa materia debba essere trattata dal Gruppo di studio della LEF oppure dal Gruppo di studio del « De Populo Dei ».

Il terzo Consultore dichiara che compito del nostro Gruppo di studio è l'applicazione dei principi generali espressi nella LEF, pertanto la materia dovrebbe essere trattata dai due gruppi, ciascuno per la parte che gli compete.

Can. 17

Ecco il testo del canone:

« § 1. Obligationes et iura quae statuuntur in canonibus qui sequuntur omnibus propria sunt christifidelibus, sive sint clerici sive sint laici, nulla inter eos facta distinctione ratione stirpis, nationis, conditionis socialis vel sexus.

§ 2. Etiam sodales Institutorum vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum iisdem subiiciuntur obligationibus iisdemque gaudent iuribus, nisi iuxta sacros canones aut proprias constitutiones quorundam iurium exercitio renuntiaverint aut ab adimplendis quibusdam obligationibus exempti sint ».

Ad § 1

Il primo Consultore non accetta la proposta di una Conferenza Episcopale ed altri di parlare prima dei diritti e poi dei doveri.

Il Relatore propone, in base ai suggerimenti della stessa Conferenza Episcopale ed altri, di togliere la frase: « sive sint clerici sive sint laici » e di porre nella seconda parte « ratione sexus » per primo, come suggerisce un'altra Conferenza Episcopale, perché il sesso rappresenta un aspetto più generale della stirpe o della nazione.

L'Attuario nota che nei canoni riguardanti i diritti e i doveri della LEF non si pone la distinzione per sesso o per stirpe, ecc.

Il sesto Consultore risponde che la LEF propone norme generali

mentre nel nostro caso è bene specificare e porre la distinzione per sesso, ecc.

Il terzo Consultore preferisce che si parli prima dei diritti e poi dei doveri.

Vari Consultori e il Relatore preferiscono il testo così com'è, perché i diritti discendono dai doveri.

Mons. Segretario nota che porre prima i diritti oppure i doveri non cambia la sostanza della norma e quindi chiede che i Consultori votino se accettare il testo com'è con l'aggiunta, dopo « christifidelibus », della frase « quatenus sunt in ecclesiastica communione » e con la trasposizione della parola « sexus » secondo la proposta fatta da alcuni Consultori.

N. 5 Consultori approvano il testo com'è con le emendazioni e le aggiunte proposte; n. 2 Consultori sono contrari. Pertanto il can. 17 § 1 viene così emendato:

« Obligationes et iura quae statuuntur in canonibus qui sequuntur omnibus propria sunt christifidelibus, quatenus sunt in ecclesiastica communione, sive sint clerici sive sint laici, nulla inter eos facta distinctione ratione sexus, stirpis, nationis et condicionis socialis ».

Ad § 2

Il primo Consultore accetta la proposta fatta da una Conferenza Episcopale di aggiungere dopo la parola « exercitio » nella 4^a riga il vocabolo « libere ».

Mons. Segretario è contrario all'aggiunta del vocabolo « libere » perché questi aspetti specifici devono essere trattati nello schema « De Institutis vitae consecratae » non qui, dove si fa un discorso generale.

Tutti concordano con il Segretario ed accettano il testo del § 2 così com'è.

Can. 18

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Etsi in Ecclesia Christi diversa christifidelium sint officia et munera, veram in dignitate et actione communi aequalitatem, quae unius baptismatis ratione, inter eos viget, omnes agnoscere, atque fraternitatem qua hac ratione inter se devinciuntur observare tenentur.

§ 2. Illos tamen qui in Ecclesia ut sacrorum ministri constituuntur, huius ministerii ratione, omnes christifideles reverentia prosequantur ».

Mons. Segretario pone la questione della frase « actio communis » che sarebbe poi l'elemento che produce l'uguaglianza tra i cristiani. L'« actio communis », espressione già posta nella LEF, consiste nella collaborazione alla edificazione del Corpo di Cristo.

L'Attuario ricorda che la questione è stata ampiamente trattata nel Gruppo di studio della LEF. L'azione comune, si disse, che consisteva nella partecipazione dei cristiani, ognuno secondo la sua parte, alla edificazione del Corpo di Cristo.

Il Relatore pensa che la ragione dell'uguaglianza è da ricercarsi nel battesimo.

Il terzo Consultore sostiene che l'uguaglianza riguarda la dignità, non l'azione comune.

Un altro Consultore sostiene invece che l'azione comune, « ratione baptismi », consiste nell'apostolato di tutti i fedeli, cioè nella loro attiva partecipazione, ciascuno « suo modo », nella comune missione della Chiesa.

Mons. Segretario dichiara che il canone sostanzialmente sostiene la uguaglianza « ratione baptismi »; pertanto propone di sopprimere la espressione « in dignitate et actione communi ».

Concordano tutti. Pertanto il § 1 viene così emendato:

« Etsi in Ecclesia Christi diversa christifidelium sint officia et munera, veram aequalitatem, quae unius baptismatis ratione, inter eos viget, omnes agnoscere, atque fraternitatem qua hac ratione inter se devinciuntur observare tenentur ».

Ad § 2

Il secondo Consultore propone di accettare sostanzialmente la proposta di due Conferenze Episcopali, cioè di ammettere il § 2 e fare un canone che comprenda le norme del can. 18 § 2 e i can. 19, 20, 21, 22, 23. Il testo proposto dalle due Conferenze Episcopali è il seguente:

« Obligantur christifideles rationem habere et iurium aliorum et suorum erga alios officiorum necnon boni totius Ecclesiae, his quidem in terris a Successore Petri et Episcopis in eius communionem gubernatae; quare etiam in iuribus suis exercendis, illa quae sacri Pastores tamquam magistri et rectores in Ecclesia docent et statuunt christiana oboedientia responsabili sectari tenentur ».

Questo testo non piace a questo Consultore, ma può essere orientativo.

Il terzo Consultore preferisce la parola « obsequium » al posto di « reverentia ». Esprime più responsabilità.

Mons. Segretario dichiara che « reverentia » significa rispetto; il minimo che si possa chiedere a dei cristiani verso i ministri sacri. Pensa inoltre che nel testo delle predette Conferenze da una parte si afferma che i cristiani devono prendere coscienza dei propri diritti, e questo è ovvio, poi devono prendere coscienza dei doveri verso gli altri ecc. ed infine devono prestare obbedienza ... Gli sembra che il testo comprenda cose ovvie ed eterogenee. Propone poi che il § 2 sia soppresso. Tutti concordano.

Can. 19

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Baptismo irrevocabiliter in Ecclesia Christi incorporati cum sint, christifideles obligatione tenentur curandi ut, agendi ratione quoque, communionem semper servent cum eadem Ecclesia, his quidem in terris a successore Petri et Episcopis in eius communionem gubernata.

§ 2. Magna cum diligentia officia adimpleant quibus tenentur non tantum erga Ecclesiam Christi universam, sed etiam erga Ecclesiam particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent ».

§ 1

Mons. Segretario propone di sopprimere la prima riga e iniziare il canone con « Christifideles », perché è una ripetizione di altri canoni. Propone anche di sopprimere la frase « his quidem in terris ». Infatti si suppone che il Vicario di Cristo governi la Chiesa nella vita terrena.

Il terzo Consultore propone di sopprimere la parola « curandi » nella 2ª riga, perché in qualche modo sminuisce l'obbligatorietà.

Concordano tutti con gli emendamenti proposti.

§ 2

Il Relatore non accetta la proposta di un Vescovo di dire prima « erga Ecclesiam particularem » perché — secondo detto Vescovo — la « inserzione nella Chiesa universale ha luogo attraverso la Chiesa particolare », giacché Cristo ha istituito la Chiesa come unità universale.

Mons. Segretario afferma che nel § 2 si parla di obblighi e quindi sembra logico che i primi e più immediati doveri il cristiano li esprima verso la Chiesa particolare.

Il terzo Consultore propone di dire « tum erga Ecclesiam particularem, tum erga Ecclesiam Christi universam » per sottolineare la contemporaneità.

Il secondo Consultore propone di sopprimere « officia » e dire « obligationes ».

Mons. Segretario chiede che i Consultori si pronuncino sulle seguenti questioni:

1) Sopprimere « officia » e dire « obligationes ».

Tutti concordano.

2) Dire « erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ».

Tutti concordano.

3) Si deve o no aggiungere la menzione della parrocchia?

Non accettano la menzione della parrocchia. Pertanto il can. 19 viene così emendato:

« § 1. Christifideles obligatione tenentur ut, agendi ratione quoque, communionem semper servant cum Ecclesia, a Successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata.

§ 2. Magna cum diligentia obligationes adimpleant quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent ».

Seduta del 19 ottobre 1979

Can. 20

Il testo del canone è il seguente:

« Christifideles, unusquisque pro sua competentia et condicione, obligatione tenentur ad unionem inter cunctos christianos fovendam, attentis normis a competenti auctoritate ecclesiastica statutis, necnon ad pacem, iustitia innixam, inter omnes homines promovendam ».

Il primo Consultore preferisce l'espressione « pro posse » secondo cioè le proprie possibilità al posto della frase « pro sua competentia ».

Mons. Segretario dichiara che l'obbligazione di favorire l'unità dei cristiani è vaga e generale, non è dello stesso genere degli altri obblighi posti in questi canoni, quindi si può dire nel « de munere docendi ». Inoltre dice che è esagerato dire « obligatione tenentur ». Un'obbligazione nel Codice deve essere specifica e deve tendere ad un obiettivo concreto.

Il Relatore propone il testo seguente:

« Christifideles, unusquisque pro sua condicione, unionem inter cunctos diversarum confessionum christianos pro posse foveant, attentis

normis a competenti auctoritate ecclesiastica statutis, necnon ad pacem, iustitia innixam, inter omnes homines promovendam ».

Mons. Segretario propone di trasferire l'ultima parte nel can. 38 separando le due norme. Infatti la prima si riferisce all'unione tra tutti i cristiani, la seconda invece riguarda la promozione della pace e della giustizia tra tutti gli uomini.

Il Relatore propone il seguente testo con le varie correzioni:

Can. 20: « Christifideles, unusquisque pro sua conditione, unionem inter cunctos christianos diversarum confessionum, attentis normis a competenti auctoritate ecclesiastica statutis, pro posse foveant ».

Il testo è approvato da tutti.

Can. 21

Il testo del canone è il seguente:

« Christifideles obligatione tenentur veram fidem, quam cognoscant, servandi atque officio gaudent et iure eandem coram aliis profitendi ».

Mons. Segretario propone di accettare il suggerimento di sopprimere le parole « quam cognoscant ».

Il secondo Consultore pensa che il canone debba essere mantenuto contro la proposta fatta da una Conferenza Episcopale, che propone di sopprimerlo.

Concordano tutti nel mantenere il canone con la sola soppressione delle parole « quam cognoscant ».

Can. 22

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Singuli christifideles, ratione habita uniuscuiusque capacitatis, obligatione tenentur et iure gaudent ad acquirendam doctrinae christianae cognitionem, secundum requisita proprii status ac conditionis.

§ 2. Omnes christifideles, qui sacris disciplinis studendis incumbunt, facultate gaudent ut, propriis singularum disciplinarum principiis ac methodo servatis, de quaestionibus ad scientias sacras vel cum sacris connexas pertinentibus, iusta libertate inquisitionem instituant, utque conclusiones ad quas deveniant, debita cum prudentia atque necessario erga Ecclesiae Magisterium obsequio, cum aliis communicent ».

§ 1

Mons. Segretario propone di sopprimere la parola « requisita » e dire « iuxta proprium statum ac condicionem ».

Il Relatore non concorda con la proposta di Mons. Segretario e propone di lasciare il § 1 com'è.

Sono tutti d'accordo.

§ 2

Mons. Segretario nota che la norma si trova nel can. 18 della LEF e propone di sopprimerlo tanto più che il testo del can. 18 è migliore. Concordano tutti. Quindi il can. 22 rimane con il testo del § 1.

Can. 23

Il testo del canone suona così:

« Christifideles illa quae sacri Pastores tamquam magistri et rectores in Ecclesia docent et statuunt, christiana oboedientia responsabili sec-tari tenentur ».

Mons. Segretario rende noto che la norma è già nel can. 12 della LEF e quindi il testo può essere soppresso.

Il secondo Consultore ritorna sulla sua proposta che si faccia un catalogo dei diritti e dei doveri fondamentali da porre nella LEF. Per quanto invece attiene ai diritti e doveri particolari, le norme che li riguardano devono essere poste nelle varie parti del Codice, secondo la materia, non qui.

Tutti concordano con la proposta, ma non si nascondono le difficoltà soprattutto per quanto riguarda le norme particolari.

Tutti i Consultori concordano che il can. 23 sia soppresso.

Can. 24

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Cuncti christifideles, ut plenitudinem vitae christianae, ad quam ipso baptismo vocantur, ducere valeant, ius habent ex spiritualibus Ecclesiae bonis, verbi Dei praesertim et Sacramentorum adiumenta a sacris ministris accipiendi, iuxta iuris praescripta.

§ 2. Integrum est cunctis christifidelibus ut, sive singuli sive in associationibus coniuncti, illam spiritualitatis formam, doctrinae Eccle-

siae conformem, colant quam in conscientia proprio statui et muneri convenientem censent ».

Mons. Segretario: È sufficiente quanto è stato già codificato nel can. 14 della LEF e nel can. 3 « De Sacramentis ». Propone quindi di sopprimere il canone.

Concordano tutti.

Can. 25

Il testo del canone è il seguente:

« Christifideles Ritum qui ad normam canonis 15 est sibi proprius sequi valent ac debent ».

Concordano tutti che il canone venga soppresso perché la norma è meglio espressa nella LEF.

Can. 26

Il testo del canone suona così:

« Universis christifidelibus officium et ius est active in celebrationibus liturgicis participandi, iuxta praescripta a legitima ecclesiastica auctoritate statuta ».

Mons. Segretario propone che il canone venga messo tra parentesi perché la norma è stata già codificata nello schema « De Sacramentis ».

Concordano tutti.

Can. 27

Questo è il testo del canone:

« § 1. Cunctis fidelibus officium et ius est, unicuique pro parte quam in missione Ecclesiae habet, adlaborandi ut divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur.

§ 2. Omnibus etiam onus incumbit et ius est, unicuique secundum proprium statum et condicionem, ut, sive singuli sive consociati, apostolatam exercent, in communionem cum sacris Pastoribus ».

Mons. Segretario propone di sopprimerlo, perché la norma si trova nei cann. 11 e 16 della LEF.

Concordano tutti.

Can. 28

Ecco il testo del canone:

« § 1. Fideles ius habent ut necessitates et optata sua, praesertim spiritualia, libere et fidenter sacris Pastoribus patefaciant.

§ 2. Item, pro scientia et competentia quibus pollent, facultatem, immo aliquando officium, habent ut sententiam suam de iis quae bonum Ecclesiae respiciunt in veracitate, cum caritate ac prudentia declarent, servata semper reverentia sacris Pastoribus debita ».

Mons. Segretario nota che la norma è stata già posta nel can. 12 della LEF e quindi ne propone la soppressione.

Tutti concordano.

Can. 29

Ecco il testo del canone:

« Officio tenentur, ratione habita uniuscuiusque facultatum et status familiae, curandi ut Ecclesiae praesto sint ea quae ad cultum divinum, ad honestam clericorum aliorumque ministrorum sustentationem vel remunerationem et ad alios fines eidem Ecclesiae proprios necessaria sunt media ».

Mons. Segretario propone la soppressione del canone perché la norma si trova nel can. 23 della LEF e nel can. 3 « De iure patrimoniali ».

Tutti concordano.

Can. 30

Il testo del canone suona così:

« Christifideles omnes iure gaudent ut, a quacumque coactione immunes, statum vitae libere eligant ».

Mons. Segretario ne propone la soppressione, perché la norma si trova già nel can. 19 della LEF.

Sono tutti d'accordo.

Can. 31

Ecco il testo del canone:

« § 1. Debita cum competentis auctoritate relatione servata, universis christifidelibus ius est condere et moderari consociationes iisque

nomen dare, itemque conventus habere ad fines spirituales in communi persequendos.

§ 2. Nemo cogi potest ut alicui consociationi det nomen ».

Mons. Segretario nota che la norma è già contenuta nel can. 15 della LEF e nel can. 46 del « De Populo Dei ». Ne propone la soppressione.

Tutti concordano.

Can. 32

Il testo del canone suona così:

« Fidelibus ius est ut bona fama qua gaudent ab omnibus in honore habeatur; quapropter nemini licet illegitime eandem laedere ».

Mons. Segretario ne propone la soppressione perché la norma è già nel can. 20 della LEF.

Tutti d'accordo.

Can. 33

Ecco il testo del canone:

« Christifideles officium et ius habent servandi secretum commercii epistolaris aliusve personalis indolis ».

Mons. Segretario nota che l'unica applicazione della norma può riguardare i religiosi, ma già nel can. 17 § 2 del « De Populo Dei » la norma è compresa. Pertanto ne propone la soppressione.

Il Relatore pensa che la norma deve essere ritenuta e dello stesso parere è il primo Consultore.

La maggioranza però è concorde nel sopprimere il canone.

Seduta del 20 ottobre 1979

Can. 34

Ecco il testo del canone:

« Ius est christifidelibus recurrenti ad instantiam iure determinatam contra auctoritatem quae fines suae competentiae transcendit, aut eadem utitur in finem lege non intentum ».

Dopo la lettura delle varie osservazioni, il Relatore nota che la norma non si trova nella LEF e quindi non deve essere soppressa.

Mons. Segretario nota che la norma appartiene alla procedura

amministrativa perché è contro l'abuso dell'autorità, sia quando essa trascende i limiti della propria competenza, sia quando adopera la legge in modo distorto non secondo il fine che la legge si propone. Propone poi di porre questa norma nel can. 22 della LEF.

Il primo Consultore dichiara che bisogna distinguere la potestà giudiziale da quella amministrativa, perché nella Chiesa sono due modi diversi per esercitare la potestà. Bisogna evitare di porre delle regole generali che in qualche modo possono contraddire la responsabilità spirituale dei Vescovi.

Mons. Segretario legge il can. 1 § 2 dello schema « De processibus », in cui, come si vede, viene esclusa la via « stricte iudicialis » contro i decreti amministrativi:

« Contra administrativa decreta, quae in exercitio ecclesiastici regiminis feruntur non datur actio iudicialis, sed tantum recursus ad superiorem vel ad tribunal administrativum secundum canones de procedura administrativa ».

Quindi Mons. Segretario propone le seguenti questioni:

- 1) Trasferire il can. 34 nella LEF?
- 2) Sopprimere il can. 34 e aggiungere qualche cosa al can. 22 della LEF?
- 3) Sopprimere il can. 34 perché è sufficiente quanto detto nel can. 1 « De processibus »?

Il primo Consultore afferma che la questione risiede nel determinare fino a quali limiti si può adire alla via giudiziale contro un atto amministrativo. Come è stabilito nelle norme della Segnatura Apostolica la sua competenza si riduce al caso in cui si ha la violazione della legge oppure c'è un errore « sive in decernendo sive in procedendo ». Qui però si tratta della responsabilità spirituale dei Pastori che non sempre è sottolineata dalla legge. Propone pertanto che al can. 22 § 1 della LEF vengano aggiunte le seguenti parole: « et quidem via iudiciali necnon, in casibus iure definitis, via administrativa ».

Mons. Segretario dichiara che nel can. 1 § 1 dello schema « De processibus » non viene ammessa una azione giudiziale contro un atto amministrativo; si ha solamente il ricorso amministrativo. Pertanto dice che sono possibili tre soluzioni:

- 1) il can. 34 « De Populo Dei » sia trasferito così com'è alla LEF;
- 2) il can. 34 sia trasferito nella LEF con qualche aggiunta;
- 3) il can. 34 sia soppresso dallo schema « De Populo Dei » per-

ché la norma è sufficientemente riproposta nei canoni degli schemi « De procedura administrativa » e « De processibus ».

Il sesto Consultore pensa sia sufficiente il can. 22 della LEF con l'aggiunta del ricorso amministrativo.

Il terzo Consultore afferma che i due casi particolari del can. 34 e cioè l'abuso della potestà e l'uso indebito della legge in linea generale sono contenuti nel can. 22 della LEF però è opportuno che siano esplicitamente trattati nello schema « De processibus ».

Il secondo Consultore dice che la formula del canone è troppo ampia. Bisogna trattare solamente dei casi in cui il fedele stima che i suoi diritti sono stati conculcati.

Mons. Segretario risponde che i diritti di cui godono i fedeli non sono solamente diritti privati.

Il primo Consultore dichiara che a maggior ragione in questi casi si deve dare la possibilità di adire la via giudiziale perché si tratta di questioni che implicano la responsabilità spirituale per cui non si può procedere attraverso la via amministrativa.

Il Relatore propone il testo seguente:

« Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico atque recurrant contra actum administrativum quo quis aestimat se laesum esse ».

Il primo Consultore in linea di massima accetta il nuovo testo da porsi come can. 22 della LEF tanto più che altri aspetti particolari sono stati trattati nello schema « De processibus ».

L'Attuario chiede se non sia il caso di trasferire il can. 34 nel « de procedura administrativa » specialmente per quanto riguarda i due aspetti specifici del can. 34 e cioè l'abuso di autorità e l'uso della legge non secondo il suo fine.

Il Relatore nota che la norma riguardante l'abuso della potestà si trova già negli schemi mentre deve essere posta la norma che proibisce l'uso della legge non secondo il suo fine.

Mons. Segretario risponde che nella procedura amministrativa la formula è molto ampia e può comprendere sia l'abuso di potestà sia l'errore di procedura, sia l'indebito uso della legge. Conclude che tutta la materia è ancora « sub iudice ».

Concordano tutti che il testo proposto dal Relatore sia aggiunto al can. 22 della LEF. Pertanto i cann. 34 e 35 vengono tolti dallo schema « De Populo Dei » perché le norme riguardanti l'abuso della potestà o l'indebito uso della medesima sono contenute nei canoni dello schema « De procedura administrativa ».

Can. 36

Ecco il testo:

« § 1. Christifideles ius habent ut semper iudicentur a Tribunali quod in causa de qua agitur, ad normam iuris est competens, atque servato modo eodem iure definito firmo praescripto can. (*De Processibus*, can. 16, § 1).

§ 2. Fideles qui sive in processibus iudiciariis sive in causis administrativis sunt partes, ius habent ut audiantur atque ut adiutorio gaudeant patroni libere ab ipsis electi aut, deficiente electione, ab officio ipsis dati.

§ 3. Fideles, contra quos sive via iudiciaria sive via administrativa proceditur ratione denunciationis contra eos apud auctoritatem ecclesiasticam factae, ius habent ut sibi nomen denuntiantis communicetur.

§ 4. Christifideles contra quos ab auctoritate ecclesiastica fertur sententia aut decretum, ius habent cognoscendi rationes quibus decisio innitur.

§ 5. Nemo poena plecti potest nisi ob delicta, quae iam tempore commissionis, eadem poena ipsa lege determinata puniuntur, salvo praescripto can. (*De iure poenali*, can. 73) ».

Mons. Segretario propone che il canone venga soppresso perché quasi tutte le norme sono contenute nello schema « De processibus », se si eccettua il diritto a che il nome del denunziante sia comunicato, diritto che è negato da non pochi autori. La norma, poi, contenuta nel § 5 già la si trova nei canoni del Diritto Penale, dove è accettato il principio « nulla poena sine lege ».

Il terzo ed il sesto Consultore concordano con la proposta del Segretario.

Il primo Consultore propone che il principio proposto al § 5 venga tolto dallo schema perché se si mantiene viene a crearsi una contraddizione con il « De iure poenali », dove la norma « revera ad effectum non deducitur ».

Il secondo Consultore accetta la proposta, tanto più che la norma può essere posta nel catalogo dei diritti fondamentali nella LEF.

Il primo Consultore nota che la norma è già nel can. 21 della LEF.

Mons. Segretario ed il Relatore dicono che il can. 21 non propone la stessa norma del § 5.

Sono chieste le votazioni sulle seguenti questioni:

1) Si deve o no sopprimere il § 1 la cui norma è già trattata nel « De iure processuali »? Tutti concordano perché venga soppresso.

2) Deve essere soppresso il § 2? Tutti concordano perché venga soppresso.

3) Deve essere soppresso il § 3?

Tre Consultori propongono la soppressione. Quattro, invece, preferiscono che la questione sia trasferita allo schema « De processibus » all'attenzione del Gruppo di studio competente.

4) Deve essere soppresso il § 4?

Tutti ne accettano la soppressione.

5) Deve essere soppresso il § 5?

Quattro votano a favore della soppressione. Tre Consultori sono contrari.

Due Consultori propongono che il testo del § 5 sia incluso tra i canoni del « De iure poenali ».

Mons. Segretario risponde che non è possibile, perché la questione di cui si tratta è stata ormai definita dalla Plenaria.

Can. 37

Ecco il testo del canone:

« § 1. Christifideles obligatione tenentur servandi ac promovendi iura quae hominibus ratione dignitatis humanae divinaeque vocationis ad salutem competunt, itemque tuendi et defendendi libertatem qua Ecclesia gaudet ut missionem sibi propriam adimplere valeat.

§ 2. Abstineant igitur fideles a participandis vel sustinendis actionibus quae dignitati personae humanae aut missioni Ecclesiae detrimento esse possint, et caveant ne partem habeant in consociationibus aut conventibus, quorum operae bono Ecclesiae sint contrariae ».

L'Attuario ricorda quanto è stato già stabilito nei cann. 3 e 81 § 1 della LEF.

Mons. Segretario pensa che il § 1 debba essere posto in qualche catalogo che raccolga diritti e doveri dei cristiani. Per quanto poi riguarda la norma del § 2, è sufficiente quanto è stato già prescritto nel Diritto Penale.

Il Relatore concorda con Mons. Segretario che la materia del canone non è strettamente giuridica. Quanto afferma il canone si trova già in documenti pontifici e nel Vaticano II.

Il primo Consultore ribadisce la necessità di sottolineare i principi

importanti che sono enunciati nel canone e che solo in parte si trovano nella LEF.

Il secondo Consultore concorda con il primo Consultore e suggerisce che alla fine del can. 3 della LEF si aggiunga: « ideoque singuli Christifideles iura fundamentalia quae dignitate humana nituntur defendere debent ».

Concordano tutti e si propone di trasmettere il suggerimento al Gruppo di studio della LEF e quindi nello schema « De Populo Dei » il can. 37 viene soppresso.

Can. 38

Ecco il testo del canone:

« Omnes christifideles, doctrina Ecclesiae in re sociali innixi, iustitiam inter homines populosque promoveant, atque operibus pietatis et caritatis christianae auxilium praestent, praesertim quibus efficax praebetur adiuventum iis qui in necessitate versantur ».

Ascoltate le osservazioni, concordano tutti che lo stesso sia soppresso perché la norma è sostanzialmente nella LEF.

Si passa all'esame del Capitolo III, riguardante le Associazioni di fedeli.

Mons. Segretario propone di rimandare l'ordinazione sistematica proposta da una Conferenza Episcopale dopo l'esame dei singoli canoni.

Nelle osservazioni si raccomanda di mantenere la divisione in associazioni pubbliche e private.

Can. 39

Ecco il testo del canone:

« § 1. In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum, consociationes nempe in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici insimul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam christianam fovendam, aut ad cultum publicum vel doctrinam christianam promovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelisationis incepta, ad ordinem temporalem spiritu christiano animandum, ad pietatis vel caritatis opera exercenda.

§. 2. Iis praesertim sua nomina dent christifideles consociationibus, quae pro tempore et re maiorem praebeant utilitatem, quaeque a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae sint.

§ 3. Enixe commendantur, quovis nomine vocentur, consociationes quas christifideles, sive clerici sive laici, sive clerici et laici insimul, constituunt ad doctrinam christianam divulgandam operaque apostolatus perficienda in terris missionum aliisve regionibus aut coetibus socialibus qui speciali indigent adiutorio ».

§ 1

Mons. Segretario dichiara che anche gli Istituti religiosi sono associazioni e propone di dire « In Ecclesia, praeter Instituta vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum, habentur ... »; propone inoltre che sia cambiato l'ordine dell'ultima parte nel seguente modo: « scilicet ad evangelisationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem spiritu christiano animandum ».

Concordano tutti sulle due proposte. Concordano anche nel cambiare la parola « insimul » con « simul ».

§ 2

Mons. Segretario e il primo Consultore considerano inutile questo §.

Il Relatore pensa invece che il § debba essere mantenuto perché ci sono associazioni che possono essere particolarmente raccomandate dalla Gerarchia.

Il secondo e il sesto Consultore propongono di sopprimere le parole « quae pro tempore et re maiorem praebeant utilitatem ». La proposta è accolta da 5 Consultori ed è respinta da 2. Quindi il § 2 rimane con le suddette emendazioni.

§ 3

Mons. Segretario propone di cancellare le parole: « quovis nomine vocentur » e « sive clerici sive laici, sive clerici et laici insimul ».

Il primo Consultore propone che venga soppresso tutto il § perché è sufficiente quanto è stato detto nel § 1.

Il sesto Consultore domanda perché non vengono raccomandate altre associazioni per promuovere il culto eucaristico e la vita sacramentale in genere.

Si propone la votazione: 4 Consultori sono concordi nel sopprimere il § 3, mentre 3 sono contrari.

Si conclude così questa prima sessione del Gruppo di studio incaricato dell'esame delle osservazioni fatte allo schema « De Populo Dei » (N. PAVONI, *Attuario*).